



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. **28** DEL

12 SET. 2017

OGGETTO: Approvazione del Progetto di Bonifica delle acque di falda – area ex PV Shell n. 93047 sito a Chioggia in località Valli – SS 309 Romea (VE).

Proponente: Kri S.p.A.

Art. 242 D.Lgs. 152/06.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente atto si approva il Progetto di Bonifica delle acque di falda dell'area adibita a punto vendita carburanti - ex PV Shell n. 93047 sita in località Valli a Chioggia – SS 309 Romea (VE), presentato da Kri S.p.a.

Sui documenti è stato acquisito il parere positivo della Conferenza di Servizi decisoria del 27/07/2017.

IL DIRETTORE DELLA
UNITÀ ORGANIZZATIVA BONIFICHE AMBIENTALI E PROGETTO VENEZIA

PREMESSO CHE la Kri S.p.A ha trasmesso il Progetto di Bonifica dell'area adibita a punto vendita carburanti - ex PV Shell n. 93047 - sita in località Valli a Chioggia – SS 309 Romea (VE) con nota in data 02/02/2017, acquisita dall'Area Tutela e Sviluppo del Territorio - Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia con prot. 133852 in data 03/04/2017.

- il documento di cui sopra è stato valutato dalla Conferenza di Servizi istruttoria del 18/04/2017 la quale, nell'esprimere parere favorevole all'approvazione, ha richiesto specifiche integrazioni;
- la ditta Kri S.p.A. per conto della ditta ha trasmesso i documenti di risposta alle prescrizioni della Conferenza di Servizi istruttoria del 18/04/2017 con nota in data 19/06/2017, acquisita dall'Area Tutela e Sviluppo del Territorio - Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia con prot. 249406 in data 26/06/2017.

CONSIDERATO il verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 25/07/2017 (**Allegato A**), dal quale risulta che il Progetto di Bonifica di cui trattasi è ritenuto approvabile con prescrizioni operative.

VISTO l'art. 14 – ter della Legge 241/1990 e ss.mm. e ii;

- l'art. 242 del D. Lgs. 152/2006, comma 3 e seguenti, con il quale vengono disciplinate le procedure operative ed amministrative per:
 - a. l'autorizzazione all'attuazione del piano di caratterizzazione;
 - b. l'approvazione del documento di analisi del rischio;
 - c. l'approvazione del piano di monitoraggio;
 - d. l'approvazione del progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione del sito;

- l'art. 6 bis della L.R. 17/1990, così come modificato dalla L.R. 19/2013, per il quale: "In conformità ai principi e alle finalità della presente legge, la Regione approva gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati localizzati nel bacino scolante della laguna di Venezia individuato dal piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia".

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 652 del 17/03/2009 con la quale è stato dato atto che la valutazione degli interventi di bonifica previsti dall'art. 242 del D. Lgs. 152/2006 compete alla Conferenza di Servizi di cui all'articolo 14 e seguenti della L. 241/90, e successive modifiche e integrazioni, convocata ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/2006 dalla Regione – Direzione Progetto Venezia (ora accorpata nella Direzione Ambiente, funzionalmente dipendente dall'Area Tutela e Sviluppo del Territorio);

- la Delibera della Giunta Regionale n. 1269 del 05/05/2009, con la quale, allo scopo di rendere più efficiente ed efficace l'azione della Regione nella applicazione delle procedure di approvazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati, previsti dall'art. 242, commi 3 e successivi del D. Lgs. 152/2006 più sopra evidenziati, si è ritenuto necessario delegare il Direttore della Direzione Regionale Progetto Venezia (ora accorpata nella Direzione Ambiente, funzionalmente dipendente dall'Area Tutela e Sviluppo del Territorio) all'adozione dei provvedimenti amministrativi relativi a tali interventi.

VISTA la Delibera della Giunta Regionale Veneto n. 802 del 27/05/2016 di attribuzione della Direzione dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio al dott. Alessandro Benassi.

VISTA la Delibera della Giunta Regionale Veneto n. 1106 del 29/06/2016 con la quale è stato conferito al dott. Paolo Campaci l'incarico di Direttore dell'Unità Organizzativa Progetto Venezia dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio.

VISTA il Decreto n. 1 del 08/07/2016 del Direttore Regionale dott. Alessandro Benassi, Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, con la quale è stato attribuito al dott. Paolo Campaci, Direttore dell'Unità Organizzativa Progetto Venezia, la delega alla gestione dei procedimenti di bonifica di siti contaminati di cui all'art. 6 bis della L.R. n. 17/90, ivi compresa la presidenza della relative Conferenze di Servizi, nonché l'adozione di tutti i provvedimenti afferenti i citati procedimenti.


VISTA la Delibera della Giunta Regionale Veneto n. 1507 del 26/09/2016 con la quale l'Unità Organizzativa Progetto Venezia viene ridenominata Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia.


DECRETA

1. Ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., è approvato il Progetto di Bonifica delle acque di falda dell'area adibita a punto vendita carburanti - ex PV Shell n. 93047 - sita in località Valli a Chioggia – SS 309 Romea (VE), trasmesso con nota in data 02/02/2017, acquisita dall'Area Tutela e Sviluppo del Territorio - Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia con prot. 133852 in data 03/04/2017, così come integrato dal documento di risposta alle prescrizioni della Conferenza di Servizi istruttoria del 18/04/2017, trasmesso dalla ditta Kri S.p.a con nota in data 19/06/2017, rispettivamente acquisite dall'Area Tutela e Sviluppo del Territorio- Unità Organizzativa Progetto Venezia con prot. 249406 in data 26/06/2017, sulla base delle risultanze della Conferenza di Servizi decisoria del 25/07/2017, meglio evidenziate nell'allegato verbale della Conferenza stessa (**Allegato A**) che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. I lavori di bonifica, dovranno iniziare entro 3 mesi dal ricevimento del presente decreto e concludersi come previsto dal crono programma approvato;

3. Il presente provvedimento chiude il procedimento avviato con nota n. 141870 del 10/04/2017 ai sensi degli artt. n. 7 e 8 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i.;
4. Il presente provvedimento va trasmesso alla ditta Kri S.p.A, al Comune di Chioggia, alla Città Metropolitana di Venezia e all'ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia;
5. Ai sensi dell'art. 3 u.c. della Legge 241/90, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto, nel termine di 60 giorni dalla ricezione, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla ricezione;
6. Di pubblicare il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Dott. Paolo Campaci





REGIONE DEL VENETO

Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia

Legge Regionale n. 19/2013. Approvazione dei progetti di bonifica di siti inquinati ubicati nell'ambito territoriale del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia.

CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA

Verbale della seduta del

25 luglio 2017

La Conferenza di Servizi decisoria è stata convocata con nota n. 293156 del 17 luglio 2017, per il giorno 25 luglio 2017, alle ore 11:00, presso gli uffici dell'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia a Palazzo Linetti, Calle Priuli, Cannaregio 99, Venezia.

Presiede la Conferenza di Servizi il dott. Paolo Campaci, Direttore dell'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia, giusta delega di cui al Decreto n. 1 del 08/07/2016 a firma del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio dott. Alessandro Benassi che, dopo aver acquisito agli atti le deleghe dei rappresentanti tecnici degli Enti convocati, dà inizio ai lavori.

Il dott. Paolo Campaci introduce il seguente argomento all'ordine del giorno:

Proponente: KRI S.p.A

Area: Comune di Chioggia

Titolo: Ex PV Shell n. 93047 sito a Chioggia in località Valli - SS 309 Romea (VE).
Trasmissione Progetto di Bonifica

Trasmesso il 02/02/2017 ed acquisito dal Dipartimento Coordinamento Operativo Recupero Ambientale – Territoriale con prot. 133852 in data 03/04/2017.

Integrato da:

Titolo: ex PV Shell n. 93047 sito a Chioggia in località Valli - SS 309 Romea (VE).
Trasmissione integrazione al progetto unico di bonifica.

Trasmesso in data 19/06/2017 ed acquisito dall'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia con prot. 249406 in data 26/06/2017.

Il Presidente, ricorda che la Conferenza di Servizi istruttoria del 18/04/2017 ha esaminato la documentazione in oggetto, esprimendo in merito un parere favorevole con prescrizioni.

Il dott. L. Zanella, tecnico istruttore che svolge la propria attività a supporto dell'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia, riassume l'iter amministrativo relativo al procedimento in oggetto.

Evidenzia che la Ditta non ha risposto alla prescrizione 1 del verbale della conferenza di

servizi istruttoria del 18/04/2017 "Dovranno essere realizzati due ulteriori punti di monitoraggio delle acque di falda in particolare tra il pz 1 e il pz 4 e nella zona a verde in prossimità del locale gestore. Nel corso della realizzazione di tali piezometri dovranno essere prelevati dei campioni di terreno utili per la verifica dei test di cessione con particolare riferimento al parametro arsenico".

Il Presidente chiede di considerare il rispetto dei limiti delle CSC al POC per tutti i parametri che hanno evidenziato superamenti dei limiti di tabella 2 allegato 5 alla Parte IV del D.lgs 152/2006.

La Conferenza di Servizi istruttoria concorda con la proposta del Presidente.

Dopo ampia ed approfondita discussione, la Conferenza di Servizi decisoria, ritiene approvabile il Progetto di Bonifica delle acque di falda e prescrive altresì di:

1. Dovranno essere rispettati i limiti delle CSC al POC per tutti i parametri che hanno evidenziato superamenti dei limiti di Tabella 2, allegato 5, alla Parte IV, del D.lgs 152/2006.
2. I due piezometri aggiuntivi PZ14 e PZ15 devono essere considerati come POC.
3. Per quanto attiene l'applicazione della tecnologia su scala pilota al fine di meglio tarare l'applicazione full scale, si ritiene che l'attività debba essere preceduta dall'invio a tutti gli Enti di adeguata documentazione che riporti:
 - indicazione dell'esatto punto di iniezione (nell'elaborato oggetto di valutazione viene indicato "ad esempio PZ6");
 - definizione del periodo e della frequenza di monitoraggio (non indicato nell'elaborato valutato);
 - cronoprogramma di dettaglio al fine di rendere possibile l'eventuale presenza in campo degli Enti di controllo.
4. Al termine dell'attività su scala pilota la Ditta dovrà trasmetterne agli Enti i relativi esiti, unitamente alla configurazione definitiva dell'impianto full-scale, eventualmente modificato qualora necessario in base ai citati risultati su scala ridotta.
5. Per quanto attiene gli approfondimenti analitici previsti dal proponente in corrispondenza dei sondaggi PZ14 e PZ15 si precisa che in tali punti, oltre all'esecuzione dei test di cessione, dovranno essere analizzati i campioni di terreno al fine di verificare eventuali superamenti delle CSC per il parametro Arsenico, utili ad una più corretta analisi del fenomeno di contaminazione delle acque già riscontrato.
6. La Ditta dovrà meglio definire in accordo con gli Enti le modalità di collaudo, riguardo cui erano già stati richiesti chiarimenti dalla Conferenza dei servizi istruttoria. In particolare dovranno essere definiti i seguenti aspetti:
 - durata della fase di verifica dell'eventuale effetto rebound;
 - frequenza dei monitoraggi a seguito dei quali, qualora non venissero registrati superamenti dei limiti previsti (CSC nei POC e CSR nei piezometri interni) la Ditta potrà presentare la richiesta di certificazione ex art. 248 del D. Lgs. n. 152/06.
7. Per quanto concerne le attività di campo per il prelievo di campioni, per tutte le matrici indagate, la Ditta dovrà comunicare con congruo anticipo un cronoprogramma, così da consentire l'eventuale presenza in campo dell'Agenzia per il prelievo di campioni in contraddittorio, per tutte le matrici indagate. A tal proposito, al fine di consentire l'inserimento dell'attività di prelievo di campioni in contraddittorio presso il sito all'interno del calendario dell'Agenzia, si richiede che venga compilato l'apposito modulo di richiesta campionamento in contraddittorio, che dovrà essere debitamente compilato in ogni sua parte e successivamente trasmesso a PEC all'indirizzo dapve@pec.arpav.it.
8. In merito ai campionamenti delle acque di falda, la Ditta dovrà procedere tramite spurgo e prelievo a basso flusso (portata tipica $0,1 \pm 0,5$ l/min, comunque sempre < 1 l/min) con contestuale presenza di sonda multiparametrica al fine di controllare i valori di pH, conducibilità, temperatura, potenziale redox ecc, e torbidimetro. Tali valori andranno riportati nel verbale di campionamento.

In relazione alla sola aliquota per i metalli:

- si dovrà procedere al prelievo dei campioni previa misurazione in campo della torbidità;
- indipendentemente dal valore di torbidità misurato, è necessario prelevare i campioni di acqua previa filtrazione in campo a 0,45 µm;
- i campioni dovranno essere acidificati in campo nel più breve tempo possibile impiegando una quantità di acido nitrico pari allo 0,5% in volume. I campioni di acqua prelevati per l'analisi dei metalli in contraddittorio saranno acidificati in campo a cura del laboratorio della ditta e sotto supervisione dei tecnici ARPAV. ARPAV potrà procedere al prelievo in apposito contenitore di una quantità di acido che sarà usata come bianco di riferimento per le successive analisi. Qualora, al momento del prelievo in contraddittorio con ARPAV la Ditta risultasse sprovvista dell'attrezzatura di cui sopra, il campionamento in contraddittorio verrà annullato e rimandato a data da destinarsi in funzione della disponibilità dettata dagli impegni istituzionali dell'Agenzia.

9. Avvio lavori

La ditta, deve stipulare a favore della Città metropolitana di Venezia, prima dell'inizio dei lavori, la seguente garanzia finanziaria:

- una polizza fideiussoria, bancaria o assicurativa, a garanzia della corretta esecuzione e completamento degli interventi previsti dal progetto di bonifica, di un importo pari al 50% del totale dei costi (art. 242 comma 7 D.Lgs. 152/06), con validità: "durata degli interventi progettuali approvati+2 anni"(in fase di stipula della garanzia utilizzare la formula seguente: "sommatoria di: intervallo di tempo previsto tra la stipula della fideiussione e l'inizio lavori di bonifica + tempo previsto per l'intervento di bonifica + 2 (due) anni dalla data di emissione riportata in calce alla garanzia"); L'avvio degli interventi di bonifica e' subordinato alla comunicazione da parte della Città metropolitana di Venezia dell'avvenuta accettazione delle garanzie finanziarie, inviata alla Ditta

(modello fideiussione nel sito www.difesa-suolo.cittametropolitana.ve.it - bonifiche siti contaminati – modulistica)

Deve essere comunicato alla Regione del Veneto, al Comune di Chioggia, alla Città metropolitana di Venezia ed all'ARPAV la data di avvio dei lavori di bonifica allegando (se non già fornita in precedenza in allegato al documento progettuale):

- Nominativo del direttore dei lavori;
- Nominativo del collaudatore, dei lavori di bonifica che dovrà essere nominato dalla Ditta prima dell'inizio degli interventi, per seguire il corso dei lavori ed effettuare le verifiche in corso d'opera nonché i collaudi parziali che riterrà necessari per predisporre un certificato di collaudo finale dell'intervento. Il collaudatore deve essere un professionista abilitato indipendente dai seguenti soggetti: esecutore dei lavori, proprietario del sito, estensore del progetto, responsabile dell'inquinamento. Ogni eventuale variazione del collaudatore deve essere tempestivamente comunicata.
- l'elenco dei soggetti esecutori a cui sono appaltate le varie fasi di intervento allegando gli estremi comprovanti l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali – Cat. 9, classe adeguata all'importo dei lavori cantierabili appaltati, secondo il seguente schema:

nominativo ditta	Estremi di iscrizione all'Albo Cat. 9/classe	Interventi appaltati	Importo lavori cantierabili appaltati
	X		

In caso di più lotti o fasi successive appaltate a soggetti diversi, le suddette informazioni dovranno essere fornite prima dell'avvio dei lavori di ciascuna fase;

- cronoprogramma dettagliato aggiornato degli interventi;
- cartografia georeferenziata recante indicazione dettagliata delle aree oggetto degli interventi previsti dal progetto operativo;
- estremi catastali dell'area oggetto di intervento (foglio, mappale, particella);

- l'elenco degli impianti di destinazione dei rifiuti derivanti dall'intervento (specificando tipologia, codice CER e allegando le analisi effettuate), allegando copia delle autorizzazioni in loro possesso ;
- l'elenco dei trasportatori a cui sono affidati i rifiuti derivanti dall'intervento, allegando gli estremi comprovanti l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali;
- le modalità di collaudo previste per ciascuna fase di intervento.

10. Fine lavori

Il raggiungimento degli obiettivi di bonifica delle acque sotterranee deve essere effettuato concordando data e modalità con ARPAV, che eseguirà in contraddittorio le analisi di almeno il 10% dei campioni prelevati dai piezometri di POC, i costi saranno a carico del proponente.

A fine intervento si dovrà trasmettere alla Città metropolitana di Venezia l'istanza di certificazione del completamento degli interventi di bonifica contenente in allegato:

- Relazione di fine lavori a firma del Direttore dei lavori, attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato.
- Certificato di collaudo, redatto dal Collaudatore dell'intervento.

Copia di tale documentazione deve essere trasmessa all'ARPAV di Venezia per consentire la stesura della relazione tecnica prevista ai sensi dell'art. 248 del D.Lgs. 152/2006.

(modello istanza nel sito www.difesasuolo.cittametropolitana.ve.it - bonifiche siti contaminati – modulistica)

Il Verbalizzante
Dott. Lorenzo Zanella

Il Presidente
Dott. Paolo Campaci

I partecipanti alla Conferenza di Servizi (Enti Pubblici) presenti per tutta la seduta o in parte:

Dott. P. Campaci - Regione Veneto
Dott. L. Zanella - Regione Veneto
Dott. Geol. U. Scortegagna - Città Metropolitana di Venezia
Dott. M. Ostoich – ARPAV